

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 131/A III^a Legislatura

P R O P O S T A D I L E G G E

"NORME PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DELLE
COMUNITA' MONTANE"

di iniziativa dei consiglieri

Angelo	ROSSI
Antonio	VENTURA
Antonio	DELL'AQUILA
Francesco	PICCOLO
Antonio	SOMMA
Roberto	TRAVERSA

PROPOSTA DI LEGGE

"NORME PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DELLE COMUNITA' MONTANE"

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

è ormai dal 1978 che la Regione prevede finanziamenti a favore delle Comunità Montane pugliesi in aggiunta a quelli assegnati in forza di leggi dello Stato (1102, leggi finanziarie, "Quadrifoglio" etc.).

Tuttavia tale scelta, senza dubbio di grande importanza per conseguire la finalità del riequilibrio territoriale, è affidata, anno per anno, alla contingente volontà politica del legislatore regionale. Ne consegue una situazione di grande incertezza che danneggia in primo luogo le Comunità Montane, che non potendo prevedere con sicurezza l'attivazione di tali finanziamenti aggiuntivi, non possono di conseguenza deliberare bilanci di previsione che tengano conto di tutte le risorse finanziarie prevedibili.

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, introdurre nella legislazione regionale un meccanismo automatico, valido pluriennalmente, per vincolare ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo e dei programmi stralcio deliberati dalle Comunità Montane una parte delle risorse finanziarie contenute nel bilancio della Regione.

Angelo ROSSI

Angelo Rossi

Antonio VENTURA

Antonio Ventura

Antonio DELL'AQUILA

Antonio Dell'Aquila

Francesco PICCOLO

F. Piccolo

Antonio SOMMA

Antonio Somma

Roberto TRAVERSA

Roberto Traversa

PROPOSTA DI LEGGE

"NORME PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DELLE COMUNITA' MONTANE"

Art. 1

(Finanziamenti aggiuntivi annui)

Per il finanziamento dei piani di sviluppo socio-economici e dei programmi stralcio delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5/9/1972 n.9 e successive modificazioni la Regione prevede, in sede di approvazione della legge di bilancio annuale, a partire dall'anno 1982, un finanziamento aggiuntivo di importo non inferiore a lire 10.000.000.000 per ciascun anno.

Per l'anno 1981 il finanziamento aggiuntivo, pari a lire 10.000.000.000, è autorizzato con la presente legge.

Art. 2

(Modalità di riparto dei finanziamenti)

I finanziamenti aggiuntivi di cui all'art.1 sono ripartiti secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione previsto dall'art.10/bis della legge regionale 5/9/1972 n.9, ed accreditati alle Comunità Montane entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle corrispondenti leggi di approvazione dei bilanci di previsione della Regione.

Per l'anno 1981 il finanziamento è ripartito ed accreditato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Norme finanziarie)

Per il conseguimento delle finalità della presente legge, all'onere relativo all'anno 1981 si provvede apportando alla parte spesa del bilancio annuale di previsione della Regione le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
- In diminuzione:		
cap.16204	10.000.000.000	10.000.000.000
- In aumento:		
cap. 00403 (c.n.i.)"Assegnazioni regionali per il finanziamento dei programmi delle Comunità Montane"	10.000.000.000	10.000.000.000

Angelo	ROSSI	<i>Angelo Rossi</i>
Antonio	VENTURA	<i>Antonio Ventura</i>
Antonio	DELL'AQUILA	<i>Antonio Dell'Aquila</i>
Francesco	PICCOLO	<i>F. Piccolo</i>
Antonio	SOMMA	<i>Antonio Somma</i>
Roberto	TRAVERSA	<i>Roberto Traversa</i>

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
alla Commissione Consiliare permanente il 28.5.81